

Condizioni generali di acquisto

§ 1 Validità delle condizioni

Le seguenti condizioni di acquisto valgono per gli ordini delle società qui elencate: Robert Testrut GmbH B Co KG, Testrut (DE) GmbH, Testrut GmbH Austria, Testrut Ev Gerecleri lth. Ihr. ve Paz. Ltd. Sti. (Istanbul), Testrut UK Ltd. e Testrut Service GmbH.

Per tutti i nostri ordini nell'ambito dei rapporti con l'azienda valgono esclusivamente le presenti condizioni di acquisto. Con la presente si negano espressamente eventuali condizioni diverse del fornitore.

§ 2 Conferimento dell'incarico

Il conferimento degli incarichi avviene attraverso i nostri moduli d'ordine e di conferma incarico. Considereremo vincolanti gli accordi verbali soltanto se da noi confermati per iscritto.

§ 3 Consegna, problemi nella consegna, responsabilità per ritardo, penali

Il termine di consegna indicato nel nostro ordine è vincolante. I quantitativi ordinati alle condizioni indicate dovranno essere consegnati in imballaggio chiuso all'indirizzo specificato nell'ordine o preparati per il ritiro. I termini di consegne anticipate, parziali o supplementari vanno indicati separatamente e necessitano della nostra conferma scritta. La consegna avviene franco consumatore.

Il fornitore è tenuto a riportare sugli imballaggi originali e eventuali ulteriori imballaggi quanto da noi indicato senza costi aggiuntivi. Ogni invio deve essere corredato della bolla di consegna recante l'indicazione del numero di incarico, dell'indirizzo di consegna e dei codici dei nostri articoli completi di quantità e descrizione dell'articolo.

I termini stabiliti per la consegna, il ritiro o la spedizione marittima sono vincolanti. In caso di superamento di un termine concordato il fornitore, pur non avendo ricevuto alcun sollecito, sarà responsabile del ritardo e di tutti i danni da questo derivanti. Il fornitore è consapevole che i ritardi nelle consegne potrebbero comportare considerevoli penali contrattuali e azioni di risarcimento da parte dei nostri clienti; tali azioni sono parte del nostro diritto di rimborso nei confronti dei fornitori per i danni derivanti da tale ritardo.

Il fornitore dovrà comunicarci immediatamente il profilarsi o l'effettivo verificarsi di problemi nella consegna. In caso di superamento del termine di consegna o di mancata trasmissione dei documenti di spedizione per motivi imputabili al fornitore potremo esigere il pagamento di una penale secondo il catalogo consultabile all'indirizzo www.testrut.de. Eventuali diritti che esulano da quanto qui descritto restano validi.

§ 4 Trasferimento del rischio

Il trasferimento a nostro carico del rischio di deterioramento accidentale della merce avviene soltanto in seguito alla consegna della merce all'indirizzo di consegna indicato.

§ 5 Fattura, compensazione, diritto di ritenzione

Le fatture dovranno recare il codice del fornitore, il numero d'ordine, il numero di bolla, nonché il nostro numero di articolo e la rispettiva descrizione. Una bolla non può essere fatturata in più fatture.

Il nostro diritto di compensazione o di esercitare un diritto di ritenzione non può essere limitato. Il fornitore può effettuare una compensazione con controricchezze o esercitare un diritto di ritenzione soltanto qualora la validità di tali controricchezze fosse confermata dalle parti o giudizialmente acclarata.

§ 6 Controllo in entrata e denuncia dei vizi

Gli obblighi di verifica della merce e di denuncia di possibili vizi non sussistono fino al completamento della fornitura. Il fornitore accetta la regolare esecuzione da parte nostra della verifica in entrata attraverso lo svolgimento immediatamente successivo alla consegna, al più tardi entro 14 giorni, di controlli a campione in ragionevole misura riguardanti identità, merce, peso, dimensioni e aspetto esteriore della merce. Non siamo tenuti a eseguire verifiche tecniche e indagini di altro tipo. Siamo tenuti a comunicare immediatamente, al più tardi entro 14 giorni, eventuali vizi della cosa, mentre il termine per i vizi nascosti è di 14 giorni dall'identificazione degli stessi.

§ 7 Responsabilità per i vizi della cosa, azioni correttive

Il fornitore dichiara sotto la propria responsabilità che la merce non presenta vizi e corrisponde alle disposizioni di legge in materia anche nel caso di prodotti realizzati su richiesta specifica. In particolare, dichiara che la merce soddisfa le norme industriali e di legge vigenti per la produzione, la distribuzione e l'utilizzo in Germania e nell'Unione Europea e che risponde ai più recenti standard di sviluppo e produzione con riferimento al materiale e alla tecnologia utilizzati.

Il fornitore è tenuto a trasmetterci nei tempi previsti i dati relativi alla composizione degli articoli oggetto della fornitura in modo fedele e nel rispetto della normativa (CE) n. 1907/2006 (normativa REACH) e di riportare eventuali discostamenti.

La merce deve corrispondere ai nostri standard di qualità e alle nostre indicazioni. Materiale, colore, dotazione e lavorazione devono corrispondere ai campioni precedentemente forniti. In caso di vizi della cosa ci spettano per intero i diritti giuridici in materia. Il termine per la responsabilità per vizi della cosa è di 36 mesi dal trasferimento del rischio e in ogni caso non può essere inferiore al termine legale previsto. Questo termine viene prolungato del periodo necessario all'attuazione delle misure correttive del fornitore a partire dalla ricezione della nostra denuncia e fino alla comunicazione per iscritto da parte del fornitore del completamento di tale misure o del rifiuto di eseguite ulteriori misure correttive.

Se lo riterremo giusto ed equo potremo procedere personalmente alla rimozione dei vizi denunciati a spese del fornitore, in particolare se si rischia un ritardo o in particolari situazioni di urgenza.

§ 8 Riserva di proprietà, rescissione

Al fornitore spetta la riserva di proprietà richiesta a condizione che questa decada con il pagamento dell'importo concordato per l'articolo consegnato (merce soggetta a riservato dominio) e che siamo autorizzati alla rivendita nell'ambito del regolare svolgimento delle nostre attività. In caso di ulteriore lavorazione e rivendita in sostituzione della riserva di proprietà, con la presente cediamo, per sicurezza, il credito a noi spettante nei confronti del nostro cliente e derivante dalla rivendita per un valore pari all'importo di fatturazione. Qualora i crediti verso i nostri clienti siano inseriti in una fattura in corso la cessione si riferisce alla parte corrispondente del saldo comprensiva del saldo finale derivante dal conto aperto. Il fornitore cede nuovamente a noi già con la presente i crediti ceduti con la condizione sospensiva del pagamento da parte nostra dell'importo fatturato per la merce sottoposta a

dominio. Siamo autorizzati a riscuotere i crediti ceduti ai fornitori. Una revoca di tale autorizzazione avrà effetto soltanto in caso di violazione da parte nostra dei nostri obblighi di pagamento

§ 9 Gestione d'impresa e responsabilità sociale, legge sui salari minimi

Il fornitore garantisce il rispetto della Convenzione n. 138 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro OIL del 6 giugno 1973 e di tutte le disposizioni in tema di protezione del lavoro minorile all'interno del Paese di produzione. Il fornitore si impegna all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge tedesca sui salari minimi o da normative simili di altri ordinamenti giuridici. Inoltre, il fornitore si impegna a impiegare soltanto subappaltatori che si siano impegnati a loro volta nei suoi confronti al rispetto degli obblighi derivanti da tali normative sui salari minimi. In caso di violazione siamo autorizzati ad esigere il risarcimento danni e a interrompere a giusta ragione senza preavviso, in via eccezionale, il rapporto contrattuale.

§ 10 Diritti di protezione

Il fornitore garantisce che nell'ambito della fornitura non vengano violati diritti di terzi. Il fornitore è tenuto ad esonerarci da qualunque rivendicazione di terzi alla prima richiesta.

L'obbligo di esonerare da parte del fornitore si estende a tutte le spese che potrebbero insorgere nell'ambito di possibili ricorsi da parte di terzi. Il termine di prescrizione è di 10 anni dal trasferimento del rischio della merce in questione.

Sono riservati i diritti di proprietà, utilizzo e di autore su tutte le immagini, i disegni, i calcoli e eventuali altri documenti. L'accesso a tali informazioni da parte di terzi non deve essere permesso senza il nostro consenso scritto.

§ 11 Responsabilità, dichiarazione di esenzione, recesso, assicurazione

La responsabilità del fornitore è stabilita dalle norme vigenti in materia. In particolare, non accettiamo alcuna limitazione della responsabilità del fornitore.

Il fornitore fornisce merce da questi prodotta o procurata. Il fornitore si impegna ad esonerarci interamente a qualunque titolo, sia per la ragione che per l'importo, da rivendicazioni di terzi derivanti dall'acquisto e/o dall'utilizzo dei prodotti da noi forniti se ha causato il danno e se, in applicazione delle norme che regolano la responsabilità per colpa, la vicenda da cui sorge la responsabilità è a lui imputabile. Nell'ambito di tale responsabilità il fornitore è tenuto anche a rimborsare eventuali spese derivanti dal fatto che la merce non è sicura, in particolare nell'eventualità di resi. Il fornitore è tenuto, qualora noi o i nostri clienti fossimo sottoposti a procedure di controllo da parte delle autorità di vigilanza del mercato, a fornire immediatamente a proprie spese tutte le informazioni necessarie a noi o ai nostri clienti al fine di scongiurare possibili provvedimenti da parte delle autorità.

Il fornitore si impegnerà a sbrigare direttamente eventuali azioni con il ricorrente. In presenza di azioni legittime presterà, su richiesta, pagamenti parziali fino a compensare l'intero importo stimato per il risarcimento dei danni. I costi di eventuali procedimenti giudiziari riguardanti tali azioni verranno ugualmente sostenuti per intero dallo stesso.

Il fornitore è tenuto a stipulare e mantenere una polizza di responsabilità civile prodotti di importo standard adeguato e di mostrarcela su richiesta.

§ 12 Luogo di adempimento, foro competente, diritto applicabile, Convenzione delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di merci

Il luogo di adempimento per le consegne e i pagamenti è Wesel.

Il foro competente per tutte le controversie derivanti o generate nell'ambito degli incarichi, anche in caso di azione cambaria o di recesso per mancato pagamento d'assegno, è Duisburg. Possiamo, tuttavia, citare in giudizio l'acquirente anche presso il suo foro competente.

Fa fede esclusivamente il diritto tedesco.

Qualora il fornitore risieda al di fuori della Germania si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci e le seguenti regole specifiche: in caso di violazione colposa del contratto il fornitore risponde anche di danni non prevedibili al momento della stipula del contratto. In caso di consegna di merce non conforme ai termini contrattuali possiamo esigere la fornitura sostitutiva da parte del fornitore, questo vale nei casi in cui la merce venga prodotta o distribuita unicamente dal fornitore o qualora non ritenissimo ragionevole, per qualunque ragione, prelevare la merce da un terzo. In caso di consegna di merce non conforme ai termini contrattuali possiamo dichiarare la rescissione del contratto, questo vale nei casi in cui il danno sia difficilmente o non valutabile, sia insorto un danno immateriale, il diritto di risarcimento sia escluso ai sensi dell'articolo 79 V della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, se in caso di rapporto giuridico duraturo la fiducia nell'affidabilità del fornitore sia compromessa in modo definitivo o se la non conformità della merce sia tale da non permetterne più la vendita all'interno del normale svolgimento delle attività.

§ 13 Clausola salvatoria

Qualore singole clausole delle presenti condizioni dovessero divenire nulle, questo non comporta la nullità delle altre clausole. In sostituzione delle clausole ritenute nulle vale a ogni effetto la disposizione che compatibilmente con le disposizioni giuridiche applicabili si avvicini il più possibile al senso e allo scopo economico per i quali era intesa la clausola nulla.

Aggiornato: novembre 2015